

Spett.Le
Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico
Dipartimento per l'enforcement e gli affari dei consumatori
Piazza Cavour n. 5
20121 Milano (MI)

Inviata via email al seguente indirizzo:
remit@autorita.energia.it

Milano, 16 Aprile 2014

Ref. no ALNG_0099/14

Oggetto: Criteri e modalità di applicazione degli obblighi, previsti dal Regolamento Remit, di pubblicazione delle informazioni privilegiate

Spettabile Autorità,

Il presente documento illustra alcune osservazioni formulate da Terminale GNL Adriatico S.r.l (di seguito Adriatic LNG) al documento per la consultazione 101/2014/E/com del 13 marzo 2014 relativo ai criteri e le modalità degli obblighi di pubblicazione delle informazioni privilegiate previste dal Regolamento UE n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 (Regolamento Remit).

In base a quanto stabilito nell'articolo 2 comma 7 del Regolamento Remit Adriatic LNG non è *stricto sensu* un "operatore di mercato" poichè non entra in transazioni relative a uno o più prodotti energetici all'ingrosso, e pertanto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione delle informazioni privilegiate previste dal regolamento stesso. Tuttavia Adriatic LNG è consapevole che alcune delle informazioni che potrebbero essere ritenute privilegiate riguardano la capacità e l'uso dei terminali di rigassificazione, tra cui anche le indisponibilità non programmate, e pertanto può essere considerato come nella migliore delle



posizioni per la pubblicazione di queste informazioni come suggerito nel paragrafo 3.4 della terza edizione delle linee guida emesse dall' Agency for Cooperation of Energy Regulators (ACER). Adriatic LNG sarebbe quindi disponibile ad effettuare la pubblicazione delle informazioni relative al proprio terminale a condizione che l'Autorità definisca delle linee guida specifiche che regolino le modalità e il contenuto della pubblicazione, fermo restando che la responsabilità rimanga in capo agli utenti del terminale che sono gli operatori di mercato.

Adriatic LNG segnala inoltre che ad oggi già molte delle informazioni che riguardano la capacità e l'uso del terminale di rigassificazione vengono rese disponibili al mercato in quanto pubblicate sul proprio sito internet in ottemperanza a quanto stabilito dal proprio codice di rigassificazione, alle disposizioni previste dal regolamento CE n. 715/2009¹ e a quanto previsto dalla delibera dell'Autorità n. 167/05 del 1 Agosto 2005 – Obblighi informativi in capo all'impresa di rigassificazione (cfr. la comunicazione mensile con oggetto "Delibera 167/05: Obblighi informativi a beneficio dell'Autorità - Agosto 2013" ²). Inoltre, al fine di facilitarne la consultazione al pubblico, Adriatic LNG ha sviluppato un'area dedicata nel proprio sito internet chiamata "LNG Transparency Template" proprio per migliorarne la visibilità, l'accessibilità e la trasparenza (cfr. [it > Area Commerciale > Attività di rigassificazione > GLE transparency template](#)).

Poichè pertanto molte delle informazioni richieste nel Regolamento Remit vengono già pubblicate, anche al fine di evitare un ulteriore aggravio di costi e

¹ Quantitativo immesso in rete nel giorno gas G (provvisorio ed allocato); GNL scaricato al lordo di consumi e perdite scaricato dagli Utenti nel giorno gas G; Stoccaggio di GNL alle 6.00 del giorno G al netto del minimo operativo convertito in energia utilizzando un fattore di conversione convenzionale di 24.1 GJ/metri cubi di GNL

² Informazione inviate:

- per ogni approdo effettuato nel mese, l'Utente, il volume di Gnl consegnato (programmato e consuntivo), la data di approdo, la nave utilizzata e la durata dell'ormeggio presso il pontile del terminale;
- il profilo con dettaglio giornaliero con il quale il gas è stato riconsegnato da Terminale GNL Adriatico nel mese. Tale profilo è al lordo dei consumi e perdite da riconoscere all'impresa maggiore di trasporto (c.d. γ fuel);
- il programma delle consegne del GNL per ciascun mese del trimestre di cui all'articolo 9 della medesima deliberazione;
- la pubblicazione della capacità offerta nel Mese.



inutili duplicazioni, riteniamo che non sia necessario porre nuovi obblighi aggiuntivi ma che occorra limitarsi esclusivamente alla pubblicazione delle informazioni che ad oggi non vengono pubblicate.

Come precedentemente accennato Adriatic LNG non è un operatore dei mercati energetici e pertanto non è in grado di poter dare il proprio contributo puntuale su molti dei quesiti posti nel documento di consultazione e pertanto intende rispondere solo per alcuni di essi. In particolare:

Q2. Si condivide l'elenco esposto al paragrafo 2.7 contenente le categorie di informazioni suscettibili di essere considerate privilegiate? Si rilevano criticità associate alla pubblicazione delle suddette informazioni?

Adriatic LNG condivide quanto indicato al punto v. del paragrafo 2.7 relativamente alla capacità e all'utilizzo dei terminali di GNL e segnala che queste informazioni, con la sola eccezione delle interruzioni non programmate, vengono ad oggi già rese disponibili sul proprio sito internet (*cfr. supra*). Adriatic LNG si rende disponibile a fornire le informazioni aggiuntive relative alle interruzioni non programmate ma è necessario che l'Autorità fornisca delle linee guida dettagliate al riguardo. In particolare, onde evitare il proliferare di informazioni non direttamente utili al mercato, occorrerebbe quindi definire come indisponibilità non programmata la condizione di impianto in cui l'operatore del terminale, a causa di problemi tecnici relativi alle apparecchiature, debba modificare il programma di rigassificazione giornaliero precedentemente definito e sia pertanto costretto a diminuire le quantità di gas in riconsegna agli utenti di una quantità maggiore di una soglia minima stabilità (vedi risposta al punto Q.5).

Q5. Si condivide l'approccio di ACER di prevedere, con riferimento al mercato del gas naturale, soglie differenziate per ciascuno Stato membro? Quale soglia si ritiene significativa con riferimento al mercato italiano, avendo anche riguardo alla sua dimensione, struttura e grado di liquidità?



Adriatic LNG condivide l'approccio di ACER di prevedere per il gas naturale una soglia specifica per ciascuno Stato Membro anche per ciascuna zona di mercato ma, non essendo un operatore del mercato, non è in grado di stimarne il valore. Riteniamo che l'Autorità debba definire (e aggiornare) tale soglia e che la stessa debba essere utilizzata dall'operatore del terminale come criterio di valutazione per la pubblicazione delle interruzioni non programmate di cui al punto precedente (vedi risposta al punto Q.2). Il valore di questa soglia dovrà comunque essere tale da qualificare tale informazione come privilegiata e quindi di soddisfare i criteri riportati all'art. 2 comma 1 del Regolamento Remit ed in particolare di creare un impatto sensibile sui prezzi del gas nel mercato all'ingrosso. Inoltre Tale soglia dovrebbe essere soggetta a periodiche revisioni da parte dell'Autorità per tener conto delle necessità momentanee, come ad esempio nei periodi di emergenza gas, o delle mutevoli condizioni del mercato (es. aumento o diminuzione della liquidità del mercato stesso).

Q6. Con riferimento alle modalità di assolvimento dell'obbligo di cui sopra, si condivide la preferenza espressa da ACER nei confronti della pubblicazione tramite piattaforme centralizzate?

Adriatic LNG condivide la preferenza espressa da ACER secondo cui è preferibile che l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione avvenga tramite piattaforme centralizzate. Rimane inteso che le uniche informazioni da dover pubblicare su tali piattaforme che riguardano i terminali di GNL sono quelle relative all'indisponibilità non programmata poichè, come già segnalato sopra, tutte le altre informazioni vengono già rese disponibili al mercato.

Q8. Si condivide l'orientamento di ACER di promuovere l'adozione di un format per la pubblicazione delle informazioni privilegiate? Si condivide il contenuto informativo dell'UMM? Si ritiene che vi siano ulteriori informazioni di cui tenere conto?

Adriatic LNG condivide l'orientamento di ACER di promuovere l'adozione di un format per la pubblicazione delle informazioni privilegiate secondo il contenuto



informativo dell'UMM. Non abbiamo inoltre altre informazioni da dover segnalare.

Q9. Si condividono le indicazioni elaborate da ACER in relazione al concetto di "tempo utile" per la pubblicazione delle informazioni privilegiate?

Adriatic LNG condivide le indicazioni di ACER in relazione al concetto di tempo utile per la pubblicazione e ritiene che l'Autorità debba definire delle linee guida per permettere all'operatore del terminale di poter operare conformemente alle stesse.

Q12. Si condividono le indicazioni fornite da ACER in merito all'applicazione delle eccezioni ed esenzioni di cui agli articoli 4.2, 4.5 e 4.7 del REMIT?

Come già evidenziato Adriatic LNG non è un operatore di mercato e pertanto le eccezioni ed esenzioni dei vari articoli del Regolamento Remit alla pubblicazione non si applicano per lo stesso. Rimane inteso che se un utente del terminale dovesse fare una richiesta all'operatore del terminale di ritardare la pubblicazione delle informazioni privilegiate se ne assumerebbe pienamente la responsabilità e l'obbligo di informare direttamente ACER secondo quanto previsto dal Regolamento Remit. Casi del genere comunque dovrebbero essere regolati dall'Autorità per definire le modalità operative nel caso in cui, ad esempio, gli utenti del terminale siano più di uno e non tutti richiedono l'eccezione alla pubblicazione.

Q14. Si condividono le opzioni individuate dall'Autorità ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 4 del REMIT? Si ritiene che altre soluzioni possano essere considerate ai fini della pubblicazione delle informazioni privilegiate degli operatori?

Adriatic LNG ritiene che le proposte evidenziate dall'Autorità ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art 4 del Remit siano esaustive. In particolare Adriatic LNG ritiene che le migliori siano l'Opzione B (piattaforma centralizzata in Italia per entrambi i mercati) o l'Opzione C (due distinte



piattaforme centralizzate in Italia, una per il mercato elettrico e l'altra per il mercato all'ingrosso del gas naturale).

Q16. Ritenete che sia utile promuovere soluzioni centralizzate per la pubblicazione delle informazioni privilegiate? In caso affermativo, quale soggetto si ritiene più idoneo per la fornitura del servizio?

Adriatic LNG ritiene più efficace l'utilizzo di una piattaforma centralizzata per la pubblicazione di informazioni privilegiate e ritiene che entrambi i soggetti suggeriti dall'Autorità, il Gestore dei mercati energetici Spa (GME) o il gestore del servizio di trasporto (Snam Rete Gas per il mercato del gas e Terna per il mercato elettrico) siano idonei per fornire tale servizio.

Q17. Ritenete che l'eventuale pubblicazione delle informazioni privilegiate tramite piattaforma centralizzata debba essere facoltativa, lasciando agli operatori la possibilità di pubblicare le medesime informazioni sui propri siti web, oppure debba essere resa obbligatoria?

Adriatic LNG ritiene che la pubblicazione delle informazioni privilegiate tramite piattaforma debba essere facoltativa e non obbligatoria. In particolare per molte informazioni già disponibili sui vari siti internet, come ad esempio il codice di rigassificazione del terminale e le informazioni relative alla capacità e all'utilizzo del terminale stesso, quali ad esempio le varie disponibilità della capacità pubblicate per i vari processi di sottoscrizione della stessa, devono continuare perlomeno ad essere pubblicate nel sito internet dell'operatore del terminale come previsto dalla delibera AEEG nr. 167/05.

Q18. Quali informazioni, eventualmente rientranti nella categoria di informazioni privilegiate, sono già trasmesse, sulla base di obblighi normativi o di procedure operative e commerciali, su piattaforme pubbliche o riservate? Si descrivano i canali utilizzati.

Come già illustrato sopra, molte informazioni commerciali relative ai terminali di rigassificazione, ad eccezione delle interruzioni non programmate, vengono già pubblicate nel sito internet di Adriatic LNG. In aggiunta, alcune delle informazioni relative agli obblighi di trasparenza richieste dal regolamento EU



n. 715/2009 del 13 luglio 2009 (cd. *fundamental data*), vengono pubblicate in forma aggregata con altri terminali Italiani sulla piattaforma ALSI gestita dall'associazione GLE - Gas LNG Europe (<http://lngdataplatform.gie.eu/>).

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimenti.

Cordiali saluti

Domenico Todino

Terminale GNL Adriatico S.r.l

Direttore Commerciale

